



Unione di Comuni
valdarno e valdisieve

UNISAS CENTRO COMPETENZA REGGELLO
(Città Metropolitana di Firenze)

Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione Legge 431/98 Anno 2018 Riapertura termini in attuazione della sentenza corte costituzionale 166/2018 e della deliberazione della Giunta regionale n. 988/2018

**IL RESPONSABILE
RENDE NOTO**

che a partire dal 11 ottobre e fino al 26 ottobre 2018, compreso sono riaperti i termini per la partecipazione al bando per l'anno 2018 per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, in favore esclusivamente dei soggetti che non hanno potuto partecipare al bando approvato con determina n. 423 del 29/05/2018 in quanto non in possesso del requisito di cui all'art. 11, comma 13, della decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 abolito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 166/2018

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al concorso.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere residente nel Comune di Reggello.
- 2) Essere cittadina di uno stato non appartenente all'Unione Europea che non ha potuto partecipare al precedente bando approvato con determina n. 423 del 29/05/2018, in quanto non in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella medesima regione.
- 3) essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato di un alloggio, adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, ubicato nel Comune di Reggello, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Saranno accettati anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.
- 6) essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE, redatta secondo la disciplina introdotta con IL DPCM 159/2013 con incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati,

FASCIA A

valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (€ 13.192,92) per l'anno 2018. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA B

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (€ 13.192,92) per l'anno 2018 e l'importo di € 28.470,83 Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (Limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'allegato A comma 2 lettera C L.R. 96/96).

In ogni caso il valore ISE non deve essere superiore a € 28.470,83

In caso di ISE dichiarato pari a 0 o di ISE di importo inferiore al canone di locazione è necessario allegare dichiarazione del soggetto che presta aiuto economico seguendo le seguenti modalità: il richiedente deve dichiarare le proprie fonti di sostentamento economico, quali l'assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure da parte di altre persone. Nel caso in cui il richiedente riceva aiuto economico da parte di una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici) deve allegare dichiarazione di atto notorio del soggetto che presta l'aiuto economico, copia della dichiarazione dei redditi o dell'eventuale dichiarazione unica oppure attestazione isee e copia del documento di identità. Nel caso in cui il richiedente riceva sostegno economico da parte di enti o associazioni deve indicare i dati e l'ente o associazione nonché la somma erogata;

- 7) essere in possesso delle condizioni di cui alle lettere d) e e) della tabella A allegate alla LRT 96/96 e successive modifiche e integrazioni e precisamente:
 - a) assenza di titolarità di diritti di proprietà usufrutto uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano e all'estero. Possono partecipare al bando di concorso i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-quota di diritti reali sulla base di documentata indisponibilità della proprietà. I cittadini extracomunitari devono, entro e non oltre il termine per la presentazione dei ricorsi presentare:
 - idonea certificazione rilasciata da una rappresentanza diplomatica o consolare estera presente nello Stato Italiano attestante l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel paese di origine con firma del funzionario del consolato o del Console legalizzata dalla Prefettura competente;
 - idonea certificazione attestante l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel paese di origine rilasciata dalla competente autorità dello stato di appartenenza. Tale certificazione deve essere legalizzata dal Consolato Italiano all'estero o a postillata dall'ufficio competente del paese straniero e tradotta in lingua italiana da un

interprete accreditato presso il Consolato Italiano all'estero la cui firma deve essere legalizzata dallo stesso Consolato. La traduzione in lingua italiana può essere effettuata dal servizio asseverazioni e traduzioni presso qualunque Tribunale Italiano. Sono esclusi dal richiedere la certificazione di cui sopra i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno per asilo politico protezione sussidiaria e per motivi umanitari.

Il requisito della non titolarità di cui al punto 7 è esteso a tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del precedente bando approvato con determinazione n. 423 del 29/05/2018 (entro il 04/06/2018)

- 8) L'assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a Euro 25.000,00 ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento dell'attività lavorativa

Art. 2 – Nucleo familiare.

Agli effetti anagrafici, così come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223, per nucleo familiare si intende un insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, legate da vincoli, di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo un provvedimento del giudice o altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

Art. 3 – Determinazione del limite di reddito.

Per la determinazione del limite di reddito richiesto per la partecipazione al presente bando, occorre fare riferimento alla certificazione ISE/ISEE dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore ad € 28.470,83

Ai fini della determinazione dei limiti previsti per l'accesso al beneficio si applica l'art. 4 comma 5 del DPCM 159/2013 e successive modifiche.

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti .

Ai sensi degli articoli. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 6

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/00, l'Amministrazione Comunale

provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Art. 5 – Documentazione obbligatoria.

Per la partecipazione al bando è necessaria la presentazione della documentazione di cui appresso:

- Copia del permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo o permesso in corso di validità (*solo per i cittadini extracomunitari*);
 - Copia del contratto regolarmente registrato;
 - Copia modello F23 O Copia della raccomandata con il quale il locatore comunica al conduttore l'esercizio dell'opzione "cedolare secca" (art. 3, comma 11, D.Lgs. 23/2011);
 - Copia del documento d'identità valido;
 - Copia di eventuale separazione tra coniugi;
 - Le ricevute di affitto dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: **nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione immobile, firma leggibile. La ricevuta deve essere in regola con l'imposta di bollo;**
 - I cittadini extracomunitari devono produrre una certificazione del loro paese di origine tradotta e legalizzata riguardo l'assenza di proprietà, usufrutto uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel proprio paese. La relativa certificazione potrà essere consegnata entro e non oltre il termine per la presentazione dei ricorsi;
- 5.1 Per i soggetti di cui al punto 6 dell'art. 1 devono allegare alla domanda la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la fonte accertabile che permette il pagamento del canone In caso di sostegno economico prestato da altre persone la certificazione deve essere sottoscritta anche da chi presta l'aiuto economico, corredata da documentazione attestante la capacità economica (ISEE, Dichiarazione redditi, busta paga o altra certificazione idonea) L'eventuale certificazione dei servizi sociali sarà invece acquisita d'ufficio.
- 5.2 Per i soggetti con menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3, deve essere allegato alla domanda copia certificato della competente ASL.
- 5.3 Per i soggetti affetti da handicap grave ai sensi della L.104/92 dovrà essere prodotta la relativa certificazione della ASL.
- 5.4 Il richiedente dovrà autocertificare, pena esclusione dal bando, di aver sottoscritto entro la data di scadenza del bando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'Attestazione ISEE, indicando sul modulo di domanda il numero di protocollo assegnato.

Art. 6 – Punteggi di selezione delle domande.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 sono collocati nella graduatoria comunale distinti nelle sotto citate fasce A e B in base alla diversa percentuale di incidenza canone /ISE :

FASCIA A

valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (€ 13.192,92) per l'anno 2018. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA B

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (€ 13.192,92) per l'anno 2018 e l'importo di € 28.470,83. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (limite di accesso all'edilizia residenziale pubblica, determinato ai sensi allegato A comma 2 lettera c L.R.96/96)

ed al punteggio risultante dagli ulteriori criteri di priorità sociale di seguito specificati:

1) Conduttore ultrasessantacinquenne con nucleo familiare composto da una o due persone.	punti 1
2) Genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli a carico.	punti 1
3) Nucleo familiare composto da cinque persone ed oltre	Punti 2
Presenza nel nucleo familiare di soggetti invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi e/o di portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/92.	Punti 1
4) Conduttore che paghi un canone annuo, al netto degli oneri accessori, che incide sul valore ISE: dal 14% al 23,99% dal 24% al 49,99% pari o oltre il 50%	punti 1 punti 2 punti 3

A parità di punteggio gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE e in subordine secondo l'ordine crescente di presentazione della domanda così come risultante dal numero di protocollo.

Art. 7 – Formazione della graduatoria.

Graduatoria provvisoria e definitiva

L'Ufficio Comunale competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

Il Responsabile, successivamente al termine fissato dal presente bando per la presentazione delle domande,

procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto, ordinata, all'interno di ciascuna fascia, in base al punteggio attribuito a ciascuna domanda e a parità di punteggio, secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE ed in subordine, secondo l'ordine di presentazione della domanda.

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 30 ottobre 2018 e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Avverso la stessa sarà possibile proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione inderogabilmente entro l'ultimo giorno di pubblicazione della graduatoria provvisoria, all'ufficio protocollo del Comune, a pena di inammissibilità;

Il Responsabile deciderà entro i successivi 15 giorni.

Contestualmente alla decisione sugli eventuali ricorsi, il Responsabile del Presidio provvederà a pubblicare la graduatoria definitiva per quindici giorni consecutivi.

Art. 8 – Modalità di assegnazione dei contributi.

I contributi di cui al presente bando saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate all'Ente dalla Regione Toscana.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana, con il seguente ordine:

- FASCIA A
- FASCIA B

ed in percentuali diverse dal 100% del contributo spettante, fermo restando l'assegnazione delle risorse regionali in misura percentuale non inferiore al 60% del fondo suddetto alla Fascia A e la restante quota non superiore al 40% alla fascia B.

Il Comune di Reggello si riserva la possibilità di integrare i fondi regionali con risorse a carico del bilancio comunale.

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata ai fondi disponibili.

Sulla base dei criteri stabiliti nella deliberazione della Giunta Regionale n. 228/2018 l'erogazione del contributo non potrà essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo; Il contributo è assegnato soltanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto alla quota minima annuale di €. 200,00 corrispondente ad una quota mensile di €. 16,66.

Art. 9 – Validità della graduatoria.

La graduatoria ha validità fino al 31.12.2018.

Art. 10 – Entità e durata del contributo.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori;

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori ed entro i limiti di cui sopra sul valore ISE calcolato ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159:

- a) FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
- b) FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di € 2.325,00.

Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione è assegnato agli eredi che dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) attestante il loro stato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile previa verifica da parte del Comune, del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE; la sua entità non può comunque superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio.

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi

Il contributo teorico decorre dal 1° gennaio 2018, o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta.

Art. 11 – Modalità di erogazione del contributo

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, nei limiti delle risorse trasferite dalla Regione Toscana e messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, senza attendere ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione Comunale, pena la decadenza dal beneficio, copia delle ricevute di pagamento del canone anno 2018 entro e non oltre il 11/01/2019. Deve inoltre essere presentata, entro il medesimo termine, copia dell'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione per l'anno 2018 (modello F23) oppure, nel caso in cui il locatore abbia deciso di optare per la modalità alternativa di tassazione della c.d. "cedolare

secca" (art. 3, D.Lgs. 23/2011), copia della raccomandata con la quale il locatore comunica al conduttore l'esercizio dell'opzione (art. 3 comma 11 D. Lgs 23/2011).

Le ricevute di affitto dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione immobile, firma leggibile. La ricevuta deve essere in regola con l'imposta di bollo; Potranno essere esibite anche le copie dei bonifici bancari o postali..

Gli uffici comunali non sono tenuti ad alcuna forma di sollecito. La mancata presentazione nei termini di tutta la documentazione prevista comporta l'esclusione dal beneficio. La mancata presentazione, di alcune ricevute comporta la conseguente riduzione del contributo senza che all'Amministrazione comunale possa essere imputata alcuna responsabilità. Analoga riduzione si avrà qualora dalle ricevute presentate, il canone effettivamente pagato risulti comunque inferiore a quello previsto.

In caso di morosità del conduttore è facoltà del Comune erogare il contributo spettante ai sensi del presente bando, direttamente al locatore interessato anche tramite l'Associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore, così come previsto dall'art. 11 comma 3 della L. 431/98 modificato con L. 269/04.

Art. 12 – Termini di presentazione delle domande.

Le domande dovranno essere presentate inderogabilmente entro il **26 ottobre 2018**.

Art. 13 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande.

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune. Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, come sopra specificato, indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate presso:

- **Servizi Sociali** del Comune P.za Carlo Alberto dalla Chiesa n. 1 nei seguenti orari: dal lunedì mercoledì venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,30 e il martedì e il giovedì dalle ore 15.15 alle ore 17,45,
- tramite raccomandata postale a/r entro il termine di cui al precedente art. 12; nel caso di trasmissione tramite servizio postale alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata del documento di identità e la stessa dovrà pervenire entro il 4 luglio 2018, a pena di esclusione.

FA FEDE IL TIMBRO POSTALE.

- Tramite pec entro il termine di cui all'art. 12

In allegato al modulo di domanda, il richiedente riceve l'informativa relativa al trattamento dei dati personali (D. Lgs.vo 196/03).

Il presente bando sarà pubblicato sul sito del Comune dal quale è possibile scaricare anche la relativa domanda, al seguente indirizzo www.comune.reggello.fi.it.

Art. 14 – Controlli e sanzioni.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

La graduatoria degli aventi diritto è inviata alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dalle sanzioni previste dall'art. 316 ter c.d. penale

Art. 15 – Norma finale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e successive modifiche, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 Giugno 1999, alla L.R.T. 96/96 e successive modifiche, alla L.R.T. 41/05, alla Deliberazione G.R.T. n° 228/2018, nonché alla direttiva di Giunta comunale n. 65 del 25/05/2018 e la determina del responsabile del Unisas centro competenza Reggello n. 423 del 29/05/2018 Il Responsabile del procedimento è individuato nella Responsabile Servizi Sociali dell'UNISAS Centro Competenza Reggello e della delibera della Regione Toscana n. 988 del 10/09/2018

Reggello , lì 11 ottobre 2018

Il Responsabile Unisas Reggello
(Dr. Simone Piccioli)